



COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì-Cesena
Settore Segreteria - Servizio Organi

Ordinanza n. 12 / Albo Pretorio n. 287
Prot. n. 3604

LI 04/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26/04/2020 E DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 74 DEL 30/04/2020

IL SINDACO

- VISTO** D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- VISTO** l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- VISTO** il DPCM 26 aprile 2020;
- VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;
- CONSIDERATO** che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza;
- CONSIDERATO** che il punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n 74 del 30 aprile 2020 consente la riapertura dei cimiteri, demandando alle amministrazioni comunali la facoltà di regolamentare gli orari e le modalità di apertura. Fatto salvo quanto definito dal DPCM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
- CONSIDERATO** che il punto 5. dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 74 del 30 aprile 2020 consente la riapertura di parchi e giardini, demandando al Sindaco la facoltà di regolamentare gli accessi o di procedere alla temporanea chiusura di specifiche aree di aree in cui non sia possibile procedere ad assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- CONSIDERATO** che il DPCM 26/04/2020 all'art. 1 comma 1 lettera e, prescrive che l'accesso ai parchi, ville e giardini pubblici sia condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di un metro e dispone che le aree attrezzate per il gioco dei bambini siano chiuse;
- CONSIDERATO** che il punto 12. dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 74 del 30 aprile 2020 dispone l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei locali aperti al pubblico estendendo tale obbligo anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro;
- CONSIDERATO** che il DPCM 26/04/2020 all'art. 3 comma 2 dispone che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti ;

- RITENUTO** di procedere alla riapertura dei parchi, giardini e cimiteri;
- DATO ATTO** che sussistono le condizioni affinché i fruitori possano rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di un metro, ma che assicurarne l'effettivo rispetto sia possibile soltanto tramite adeguata informazione e misure di controllo del territorio, da parte degli organi preposti, a campione dato che non è possibile porre in essere un presidio continuo, diffuso e costante dei parchi, giardini e cimiteri del territorio comunale;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere a disporre ulteriori misure precauzionali, oltre a quelle contenute nei Decreti ed Ordinanze citate, quali l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'interno di parchi, giardini e cimiteri, divieto di utilizzo dei servizi igienici presenti nei parchi, giardini e cimiteri;
- DATO ATTO** ulteriormente, che occorre porre in atto attività finalizzate alla riapertura, consistenti in sopralluoghi, pulizie, tagli erba, inibizione dei servizi igienici, inibizione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, predisposizione ed installazione di adeguati cartelli prescrittivi;
- VISTO** l'art. 50, c. 5, prima parte, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

dal **04 maggio 2020** la riapertura dei parchi e giardini pubblici e dei cimiteri presenti nel territorio comunale, fino a revoca della presente ordinanza, alle seguenti condizioni:

1. è fatto obbligo a chiunque acceda ai parchi e giardini pubblici ed ai cimiteri, del territorio comunale di Sarsina, di indossare protezione delle vie respiratorie (mascherine), non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di mascherine ed i soggetti che interagiscono con i predetti ;
2. i fruitori sono tenuti al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
3. i fruitori sono tenuti al rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro;
4. è vietato ed inibito l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;
5. è vietato ed inibito l'uso dei servizi igienici presenti all'interno dei cimiteri comunali;
6. l'effettiva fruizione dei parchi e giardini pubblici e dei cimiteri, del territorio comunale di Sarsina avverrà gradualmente a seguito del completamento delle attività finalizzate alla riapertura, consistenti in sopralluoghi, pulizie, tagli erba, inibizione dei servizi igienici, inibizione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, predisposizione ed installazione di adeguati cartelli prescrittivi;

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 285/92 secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.



Il Sindaco

Dott. Enrico Cangini